

Rif. Rubrica n. Rep. Archivio Dem. / r.a

N. _____ del Registro concessioni Anno 2018 N. _____ del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Reg. Cod. Nav.;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del Codice della

Navigazione, ed, in particolare, l'art. 24;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- La SAF srl titolare della concessione d.m. n° 64/2015 rep. 7664/2015 con validità fino al 31/12/2020 (l.221/2012) è autorizzata all'occupazione di un'area di mq. 117,70 antistante alla propria proprietà privata posta in Via Luculliana presso il Borgo Marinari del Comune di Napoli.
- Con istanza acquisita in data 19/4/2018 al n° 2841 del protocollo generale dell'AdSP, la SAF srl ha chiesto una variazione in diminuzione dell'area d.m. in concessione che, con verbale datato 28/5/2018 ha provveduto formalmente a riconsegnare all'AdSP parte dell'area assentita (mq. 34) in quanto posta innanzi a locali (facenti parte dell'edificio di proprietà privata) che la stessa ha venduto al Signor Cuomo Davide;
- Con licenza suppletiva n° 89/2018 Repertorio n°260 la SAF srl è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 24 del Reg. di Es. del C.d.N., ad occupare un'area inferiore rispetto a quanto assentito nella licenza n°64/2015, pertanto è stata formalizzata la restituzione di parte della zona interessata nella competenza dell'AdSP;
 - con istanza (mod. D1), acquisita in data 01/08/2018– al n. 10399 del protocollo generale dell'AdSP, il Signor Cuomo Davide ha chiesto la porzione di area demaniale marittima di mq. 34 (mt.5,40 x mt.6,30) distante circa mt. 4,50 dalla linea di banchina e posta innanzi alla sua proprietà (acquistata dalla SAF srl) e che costituisce senza soluzione di continuità unica via d'accesso a tale edificio sito alla via Luculliana n° 6 e 6/A, precedentemente assentita alla SAF srl e della quale tale società ha rinunciato

come detto in premessa;

- Visto che l'istanza di cui trattasi è stata idoneamente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, dal 26/09/2018 al 15/10/2018 senza che siano pervenute osservazioni da parte di terzi con avviso prot. n°12925 del 24/9/2018;
- il canone concessorio è stato calcolato nella misura di euro 1.443,83 euro annuali ai sensi del D.L. 20 ottobre 1981, n°546 convertito con modificazioni nella l. 01/12/1981 n°692, così come da scheda calcolo canone agli atti dell'Ufficio demanio dell'AdSP; solo per l'anno 2018 sarà corrisposto nella misura di euro 722,85 dal momento che l'istanza da parte del Signor Cuomo Davide è stata presentata dalla data del verbale di riconsegna dell'area d.m. all'AdSP (28/5/2018);
- per l'annualità 2018 srl ha effettuato il pagamento del canone d.m. pari a euro 722,85 con reversale n°..... del .././2018. Esso è stato calcolato da giugno a dicembre 2018 per mq. 34;

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente concessione ex artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione

CONCEDE

al Signor CUOMO Davide C.F.: CMUDVD70B16F839A e residente in Napoli

alla Via Cupa Caiafa n° 3, per una durata di anni 4(quattro) a decorrere dal 29.05.2018 al 28.05.2022, un'area di mq. 34 (mt. 5,40 x mt. 6,30) finitima alla proprietà privata retrostante, coperta da una tettoia e delimitata da pilastri perimetrali, in sinistra e fronte mare, distante dal ciglio banchina circa 4,50 mt., il tutto come da documentazione grafica a firma dell'ing. Federico Gamardella che fa parte integrante del presente titolo concessorio, rilasciato ai soli fini demaniali marittimi. L'area in questione è in asservimento alla propria proprietà privata sita in Via Luculliana n° 6 e 6/A, dal momento che costituisce senza soluzione di continuità unica via d'accesso al suddetto edificio che catastalmente è identificato alla sez. SFE, foglio 4, particella 29, subalterno 24.

Il concessionario deve corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in riconoscimento della superficie d.m. indicata pari a mq 34 il canone complessivo pari a euro 5.054,34 (euro cinquemilacinquantaquattro/34) - determinato ai sensi della sensi del D.L. 20 ottobre 1981, n°546 convertito con modificazioni nella l. 01/12/1981 n°692 esente I.V.A. ai sensi degli artt. 1, 3, 4 del del D.P.R. 633/72, confermato dall'art. 1 ,comma 933, della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in quattro rate annuali soggette ad aggiornamento Istat ai sensi dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Il bene oggetto della concessione è da considerarsi incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione. Alla scadenza della concessione,

il bene dovrà essere riconsegnato nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, il concessionario continuerà ad esercitare la concessione, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'Autorità di Sistema Portuale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. La Società potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario non potrà più esercitare la concessione sulla semplice

intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, la notifica avverrà mediante la sola affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il titolare non adempia a quanto stabilito in precedenza, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale di Napoli avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
4. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione del bene, che dovrà essere restituito, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP nonché con la rimozione di quanto installato;
5. eventuali interventi dovranno essere eseguiti in ossequio alla normativa vigente in materia di costruzioni edili, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico del concessionario ogni responsabilità per danni a persone e cose;
6. Di acquisire eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previste dalla normativa vigente necessaria all'utilizzo dell' area;

7. Il concessionario dovrà garantire, la continua manutenzione delle aree anche sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, anche in riferimento agli strumenti normativi vigenti;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo della fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
11. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
s'impegna, qualora l'uso dell'area su cui insiste il diritto contrasti con gli atti di programmazione adottati dall'AdSP o con qualsiasi altro strumento di

pianificazione del territorio a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

12. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canone e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ordinativo di pagamento o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, il documento viene spedito con posta ordinaria e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360 ed altresì che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;

14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate – Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

16. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'area demaniale e delle acque del mare;

17. il concessionario ha l'obbligo di:

verificare il mantenimento in sicurezza dell'area demaniale su cui insiste il diritto concesso;

segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo del bene medesimo, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale marittimo inerente l'annualità corrente come da Reversale di incasso n. del
- avendo provveduto a depositare la cauzione in numerario ai sensi dell'art.

17 del Regolamento al Codice della Navigazione, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

- si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Cupa Caiafa n°3
Napoli,.....

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la sopra indicate condizioni speciali n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**